

Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte

Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983

Approvato dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987²

Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 13 ottobre 1987

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1987

Emendato dal Prot. n. 11 dell'11 mag. 1994³

(Stato 21 luglio 2016)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950⁴ (qui di seguito denominata «la Convenzione»), considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d'Europa esprimono una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte:

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Art. 3 Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

RU 1987 1807; FF 1986 II 417

¹ Dal testo originale francese.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 20 mar. 1987 (RU 1987 1806).

³ Vedi RS 0.101.09 art. 2 n. 6

⁴ RS 0.101

Art. 4 Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Art. 5 Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 6 Rapporti con la Convenzione

Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

Art. 7 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 9 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne darà copia conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 21 luglio 2016⁵

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Dichiarazione di successione (S)			
Albania	21 settembre	2000	1° ottobre	2000
Andorra	22 gennaio	1996	1° febbraio	1996
Armenia	29 settembre	2003	1° ottobre	2003
Austria	5 gennaio	1984	1° marzo	1985
Azerbaijan*	15 aprile	2002	1° maggio	2002
Belgio	10 dicembre	1998	1° gennaio	1999
Bosnia e Erzegovina	12 luglio	2002	1° agosto	2002
Bulgaria	29 settembre	1999	1° ottobre	1999
Ceca, Repubblica	18 marzo	1992	1° gennaio	1993
Cipro*	19 gennaio	2000	1° febbraio	2000
Croazia	5 novembre	1997	1° dicembre	1997
Danimarca	1° dicembre	1983	1° marzo	1985
Estonia	17 aprile	1998	1° maggio	1998
Finlandia	10 maggio	1990	1° giugno	1990
Francia	17 febbraio	1986	1° marzo	1986
Georgia	13 aprile	2000	1° maggio	2000
Germania*	5 luglio	1989	1° agosto	1989
Grecia	8 settembre	1998	1° ottobre	1998
Irlanda	24 giugno	1994	1° luglio	1994
Islanda	22 maggio	1987	1° giugno	1987
Italia	29 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Lettonia	7 maggio	1999	1° giugno	1999
Liechtenstein	15 novembre	1990	1° dicembre	1990
Lituania	8 luglio	1999	1° agosto	1999
Lussemburgo	19 febbraio	1985	1° marzo	1985
Macedonia	10 aprile	1997	1° maggio	1997
Malta	26 marzo	1991	1° aprile	1991
Moldova	12 settembre	1997	1° ottobre	1997
Monaco	30 novembre	2005	1° dicembre	2005
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia	25 ottobre	1988	1° novembre	1988
Paesi Bassi*				
Aruba	25 aprile	1986	1° maggio	1986
Curaçao	25 aprile	1986	1° maggio	1986
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	25 aprile	1986	1° maggio	1986
Sint Maarten	25 aprile	1986	1° maggio	1986
Polonia	30 ottobre	2000	1° novembre	2000

⁵ RU 1987 1807, 1990 228, 1991 792, 1993 2989, 2002 683, 2006 589, 2008 643, 2016 2735. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Dichiarazione di successione (S)			
Portogallo	2 ottobre	1986	1° novembre	1986
Regno Unito	20 maggio	1999	1° giugno	1999
Guernesey	20 maggio	1999	1° giugno	1999
Isola di Man	20 maggio	1999	1° giugno	1999
Jersey	20 maggio	1999	1° giugno	1999
Romania	20 giugno	1994	1° luglio	1994
San Marino	22 marzo	1989	1° aprile	1989
Serbia	3 marzo	2004	1° aprile	2004
Slovacchia	18 marzo	1992	1° gennaio	1993
Slovenia	28 giugno	1994	1° luglio	1994
Spagna	14 gennaio	1985	1° marzo	1985
Svezia	9 febbraio	1984	1° marzo	1985
Svizzera	13 ottobre	1987	1° novembre	1987
Turchia	12 novembre	2003	1° dicembre	2003
Ucraina*	4 aprile	2000	1° maggio	2000
Ungheria	5 novembre	1992	1° dicembre	1992

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese, ed inglese, si possono consultare sul sito internet del Consiglio d'Europa:
<http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

